



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**SERVIZI DI TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DELLA
FRAZIONE SECCA RESIDUALE (CER 20.03.01, 20.02.03) PROVENIENTE DA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
PERIODO 31 MARZO 2022 – 31 MARZO 2024**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di smaltimento e/o recupero della frazione "secca residua" (CER 20.03.01, 20.02.03), frazione secca dei rifiuti solidi urbani e assimilabili raccolta presso le singole utenze comunali (domestiche e non domestiche) e/o proveniente dai rifiuti urbani esterni (pulizia strade manuale, cestini, recupero rifiuti abbandonati sul territorio, etc.).
2. La quantità è pari a 12.500,00 tonnellate annue, quantità presunta e non vincolante.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato sul territorio comunale con il sistema "porta a porta", interessa sia le utenze domestiche che quelle non domestiche e prevede la raccolta differenziata di diverse tipologie di rifiuti tra cui la frazione secca residua.
4. La stazione appaltante stipulerà con l'aggiudicatario il relativo contratto d'appalto alle condizioni di cui al presente Capitolato, ai restanti documenti di gara ed al prezzo di aggiudicazione.
5. La presentazione dell'offerta in sede di gara implica l'accettazione da parte dell'impresa di ogni condizione riportata nel presente Capitolato e nei restanti documenti di gara.

ART. 2 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. Il conferimento dei rifiuti verrà effettuato, a cura e spese della stazione appaltante, tramite imprese appaltatrici dei servizi di igiene urbana, con mezzi adeguati e già autorizzati al trasporto dei rifiuti di cui trattasi presso il luogo di consegna indicato in offerta dall'impresa appaltatrice del servizio.
2. Detto luogo non potrà essere mutato senza il previo consenso della stazione appaltante e a seguito motivata richiesta dell'impresa appaltatrice.
3. Il conferimento dei rifiuti di cui al presente capitolato speciale d'appalto da parte dell'impresa appaltatrice dei servizi di igiene urbana individuata dalla stazione appaltante potrà avvenire tutti i giorni feriali compreso il sabato, presso l'impianto dell'impresa appaltatrice del presente appalto.
4. Non è consentito l'utilizzo di impianti diversi da quello indicato in sede di offerta, salvo quanto previsto dall'articolo 9 "Impossibilità svolgimento del servizio".
5. L'attuale appalto di igiene urbana prevede il ritiro della frazione indifferenziata tutto l'anno tranne le domeniche, il primo maggio, il 25 dicembre e il primo gennaio pertanto tranne le festività appena citate l'apertura dell'impianto dovrà essere garantita:
dal lunedì al sabato: sia la mattina che il pomeriggio (almeno fino alle ore 17)
6. L'impresa appaltatrice dovrà inoltre garantire l'apertura dell'impianto durante le giornate festive che non ricadano in corrispondenza della domenica; qualora l'impianto sia chiuso l'impresa dovrà garantire il conferimento delle frazioni presso un impianto sostitutivo.
7. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere un ampliamento di tali orari, previo accordo con l'impresa appaltatrice, qualora si verificassero particolari situazioni sul territorio, senza nessun onere aggiuntivo per la stazione appaltante.
8. Il conferimento avverrà in appositi cassoni scarrabili, con bilici, compattatori, costipatori e qualunque altro mezzo idoneo a tale trasporto.
9. Per il conferimento dovrà essere garantito dall'impianto un tempo breve, al massimo 30 minuti calcolati dall'arrivo presso l'impianto e dall'uscita dall'impianto.
10. L'impresa appaltatrice, deve acquisire la tipologia di rifiuto prevista dal presente capitolato, con una percentuale di rifiuti estranei non superiore al 5 (cinque) % in peso del materiale complessivamente conferito. Nel caso di rifiuti estranei pericolosi che richiedano particolari cautele (ad es. amianto, ecc.), tale percentuale è pari allo 0 (zero) %.
11. Nel caso di superamento delle percentuali di frazioni estranee, l'impresa appaltatrice potrà provvedere al trattamento dei rifiuti previa comunicazione alla stazione appaltante e verifica della tipologia del materiale estraneo conferito; In tal caso, e solo per il quantitativo di rifiuto estraneo eccedente le percentuali indicate, la tariffa



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

- onnicomprensiva di trattamento e/o smaltimento e/o recupero dovrà essere concordata preventivamente tra la stazione appaltante e l'impresa appaltatrice.
12. E' facoltà dell'impresa appaltatrice respingere il carico contenente rifiuti estranei in quantità superiori alle percentuali sopra specificate, dandone comunicazione scritta alla stazione appaltante; in tal caso questo ultimo dovrà procedere, tramite la propria impresa appaltatrice.
 13. É assolutamente vietato per la stazione appaltante di conferire rifiuti di tipologia diversa da quella specificata nel presente Capitolato; In caso di mancato rispetto di quanto sopra, l'impresa appaltatrice potrà non dare corso alle operazioni di scarico per i conferimenti inidonei.
 14. L'impresa appaltatrice si impegna a comunicare per iscritto al Comune, con almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi di anticipo, l'eventuale apertura o chiusura dell'impianto in corrispondenza delle principali festività (domeniche escluse). In tal caso l'impresa dovrà comunicare i riferimenti dell'impianto sostitutivo al fine di garantire il conferimento delle frazioni.
 15. Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti (formulario di identificazione rifiuto) ed al momento dell'accesso dovrà essere registrato tramite doppia pesatura, (lordo e tara dopo lo scarico).
 16. L'Appaltatore è tenuto ad inviare la quarta copia del formulario di identificazione rifiuto timbrato e firmato per accettazione dall'impianto di smaltimento, completo di registrazione del peso a destino, al Gestore del Servizio Igiene Urbana del Comune di Sesto San Giovanni, e contestualmente al Comune, entro 3 (tre) gg. dalla data di conferimento tramite uno dei seguenti mezzi: PEC agli indirizzi che saranno comunicati prima dell'avvio del Servizio; A scadenza mensile l'Appaltatore dovrà fornire all'Ente appaltante apposita documentazione, relativa a tutti i dati dei conferimenti effettuati, attestante le quantità conferite dal Comune.
 17. Nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente in materia dovrà poi pervenire la documentazione cartacea.

ART. 3 - QUANTITATIVI E COSTI

1. Il servizio oggetto del presente appalto verrà richiesto e reso in relazione alle quantità effettivamente conferite nel corso dell'appalto e per le quali si renda necessario il servizio medesimo.
2. La quantità presunta di rifiuti che verrà conferita, suscettibile di incremento o di riduzione in funzione della produzione da parte dell'utenza, è stimata in 12.500,00 tonnellate annue; Ai sensi dell'art. 23 comma 16, D. Lgs 50/2016 il costo della manodopera totale stimato è di Euro 900.000,00 .
3. L'importo stimato complessivo del servizio, sarà ottenuto moltiplicando la quantità complessiva stimata dell'appalto per il rispettivo prezzo risultante dalla migliore offerta di gara dall'impresa aggiudicatrice.
4. Detta offerta si intende al netto di IVA e comprensiva di eventuale ecotassa e contributo ambientale; L'appaltatore rinuncia pertanto espressamente a qualsivoglia domanda di rimborso di ecotassa e di contributo ambientale laddove corrisposta nella misura stabilita dalle disposizioni regionali, riconoscendo che detto tributo, ove applicabile, è già compreso nell'importo contrattuale. Il prezzo rimarrà fisso per l'intera durata dell'appalto.
5. L'importo stimato dell'appalto si intende comprensivo di oneri vari, anche relativi a tasse e imposte, attrezzature, mezzi, prodotti, materiali, manodopera, viaggi, trasferte del personale, responsabilità, oneri di sicurezza propri dell'impresa appaltatrice, spese generali, utile d'impresa, e quanto altro indicato nel Capitolato d'appalto e nei restanti documenti di gara, a carico dell'impresa appaltatrice, aventi come fine l'attuazione ed il completamento a perfetta regola d'arte delle prestazioni date in appalto ed effettivamente rese secondo le modalità e le specifiche in essi indicate; lo stesso si intende



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

pertanto remunerativo per tutte le prestazioni previste, per implicita ammissione dell'impresa appaltatrice.

6. Restano a carico del Comune, oltre all'IVA 10%, gli oneri di smaltimento dei materiali estranei presenti oltre le percentuali specificate all'articolo 2 "Conferimento dei rifiuti".
7. Il corrispettivo del servizio verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente conferiti; alla ditta appaltatrice non verrà, pertanto, riconosciuto alcun compenso o indennizzo nel caso di conferimento di quantità inferiori.
8. I quantitativi di cui sopra saranno quelli determinati presso l'impianto di destinazione, purché con doppia pesata (pieno carico e tara). Inoltre è facoltà dell'Ente effettuare verifiche periodiche con l'utilizzo di pesa proprie o pubbliche; In tal caso non saranno riconosciute tolleranze superiori a 50 kg. fra la pesa scelta dalla stazione appaltante e la pesa dell'impianto. È fatto obbligo fornire l'omologazione della pesa dell'impianto di conferimento e le relative risultanze dei controlli periodici.
9. Eventuali interruzioni o sospensioni della raccolta del rifiuto, indipendentemente dalla causa, non daranno alla ditta appaltatrice alcun diritto a compensi ed indennizzi suppletivi od integrativi di sorta.

ART. 4 - SEDI E RECAPITI

Per tutta la durata dell'appalto l'impresa appaltatrice dovrà mantenere edotta la stazione appaltante circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale e la sede amministrativa competente da cui dipendono le prestazioni oggetto del presente appalto, comunicando e, ove necessario, aggiornando gli indirizzi postali, i numeri di telefono, e-mail, PEC entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta modifica.

ART. 5 - PERSONALE IN SERVIZIO – NORME DI SICUREZZA – ATTREZZATURE E MEZZI

1. Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato d'appalto e dai restanti documenti di gara, l'impresa appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale operativo in numero e di qualifica sufficienti ed idonei a garantire la regolare esecuzione delle prestazioni previste. Tale personale dovrà essere capace e fisicamente idoneo. L'impresa appaltatrice è responsabile delle capacità del personale addetto ai servizi il quale dovrà essere a perfetta conoscenza dei compiti ad esso affidati.
2. L'impresa appaltatrice è obbligata:
 - ad osservare integralmente, nei riguardi del personale, il trattamento economico – normativo stabilito dal C.C.N.L. di riferimento ed eventuali accordi territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le prestazioni, per l'intera durata dell'appalto,
 - ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. La stazione appaltante richiederà d'ufficio il rilascio del DURC per verificare l'adempimento di tali obblighi;
 - a trasmettere, qualora richiesto dalla stazione appaltante, copia dei versamenti contributivi eseguiti,
 - a sottoporre il proprio personale dipendente a tutte le profilassi e cure previste dalla legge, dal CCNL di riferimento e dalle autorità sanitarie competenti per il territorio,
 - a rispettare, se applicabile, la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n.68/1999 e s.m.i.
 - ad osservare e far osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione di infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori. L'impresa appaltatrice deve provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme sopracitate anche



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

- da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti ferme restando le responsabilità civili e penali dei subappaltatori stessi. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato dalla stazione appaltante non esime l'impresa appaltatrice dalla suddetta responsabilità,
- ad organizzare i propri dipendenti e a fornire loro un'adeguata formazione ed informazione nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro. Per tutto quello che riguarda la materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare si rimanda a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nelle altre normative di settore,
 - a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento e a verificarne il corretto utilizzo,
 - a segnalare al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dell'esecuzione del contratto, tempestivamente e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, il verificarsi di infortuni o incidenti con impatto sull'ambiente o sulla sicurezza avvenuti durante lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto,
 - a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'avvio delle prestazioni, ogni documentazione necessaria ai fini del rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., tra cui:
 - il nominativo del proprio referente;
 - il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e del Rappresentante dei Lavoratori;
 - le procedure aziendali in essere relative alle modalità di conferimento dei rifiuti presso il proprio impianto, redatto in conformità alla normativa vigente sia per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente che per quanto attiene la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, contenente la/integrato dalla valutazione dei rischi interferenti e presenti per il personale esterno addetto al conferimento dei rifiuti, le/dalle norme di sicurezza per l'accesso al sito e la/dalla gestione delle emergenze all'interno del sito.
3. L'impresa appaltatrice dovrà comunicare al "Direttore dell'Esecuzione del Contratto", entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni rispetto alle informazioni fornite.
 4. La stazione appaltante si impegna a favorire, prima dell'avvio dei conferimenti, il coordinamento tra la propria impresa appaltatrice dei servizi di igiene urbana e l'impresa appaltatrice dell'appalto di cui al presente Capitolato, in modo che le stesse possano scambiarsi tutte le informazioni necessarie per il rispetto delle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per l'accesso all'impianto.
 5. L'impresa appaltatrice del presente appalto è obbligata a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante eventuali inadempimenti dell'impresa appaltatrice dei servizi di igiene urbana che possano impedire l'avvio o la prosecuzione dei conferimenti dei rifiuti, in modo che lo stesso possa collaborare per la risoluzione delle problematiche riscontrate.
 6. La stazione appaltante è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'impresa appaltatrice ed il proprio personale impiegato nelle prestazioni oggetto del presente appalto.
 7. L'impresa appaltatrice deve individuare un referente che sia diretto interlocutore della stazione appaltante per tutto quanto concerne la gestione tecnica ed operativa delle prestazioni. Il suddetto referente è sostituito da altro addetto, formalmente delegato dall'impresa appaltatrice, nelle giornate in cui, essendo in atto l'effettuazione della prestazione, lo stesso venga a mancare.
 8. Il nominativo del responsabile o del suo eventuale sostituto deve essere tempestivamente comunicato via PEC al Servizio Ambiente. Il referente deve garantire la propria reperibilità almeno nelle ore di apertura dell'impianto, mediante l'utilizzo di strumentazione idonea, la cui fornitura è a carico dell'impresa appaltatrice, come ad esempio un telefono cellulare. Tale referente deve avere il potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

9. Tutti i mezzi, le attrezzature, macchine, apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale impiegati dall'impresa appaltatrice nei servizi dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge di impiego, di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

ART. 6 - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

L'impresa appaltatrice del presente appalto, per l'intera validità del contratto, dovrà assicurare e garantire:

- l'acquisizione dei rifiuti del Comune di Sesto San Giovanni oggetto dell'appalto presso un unico sito autorizzato, ai sensi dell'art. 182 comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per il conferimento degli stessi, ubicato in Regione Lombardia entro il raggio di 100 km in linea d'aria dalla sede municipale del Comune di Sesto San Giovanni
 - la gestione del suddetto impianto nel massimo rispetto delle norme igienico – sanitarie, di tutela dell'ambiente e di corretta gestione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente in materia.
1. Le prestazioni contemplate nel presente Capitolato sono definite "servizi locali indispensabili del Comune" dal D.M. 28 maggio 1993 e s.m.i., costituiscono "attività di pubblico interesse" ai sensi dell'art.178 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e sono sottoposti alla normativa dettata dal medesimo decreto.
 2. Le prestazioni in appalto non potranno essere sospese o abbandonate, salvo comprovati casi di forza maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati dall'impresa appaltatrice alla stazione appaltante e, per quanto applicabili, nei casi e secondo le modalità previsti dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016. I casi di forza maggiore dovranno essere opportunamente documentati dall'impresa appaltatrice.
 3. Tra le cause di forza maggiore viene annoverato lo sciopero delle maestranze a condizione che lo stesso rispetti le norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali previsti dalla Legge 12/06/1990 n. 146 e s.m.i.; in particolare l'impresa appaltatrice dovrà darne comunicazione scritta alla stazione appaltante specificandone le tempistiche.
 4. Non saranno considerati causa di forza maggiore e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell'articolo "Penalità – esecuzioni in danno" del presente Capitolato, scioperi del personale che dipendessero da cause locali e/o direttamente imputabili all'impresa appaltatrice, quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, l'anomala permanente distribuzione dei carichi di lavoro rispetto a quanto previsto nel contratto, ecc..
 5. In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso. In caso di ingiustificata sospensione, anche parziale, delle prestazioni, la stazione appaltante, previa diffida a mezzo PEC ad attivare immediatamente i servizi e salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti, potrà rivolgersi ad altra impresa del settore, rivalendosi sull'impresa appaltatrice per i costi sostenuti, fatto salvo quanto disposto negli articoli "Penalità – esecuzioni in danno" e "Risoluzione del contratto" del presente Capitolato.
 6. Inoltre, nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo, degli estremi di reato di cui all'art.340 C.P., la stazione appaltante segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 7 – CORRISPETTIVI E ANTICIPAZIONE

1. I corrispettivi dell'appalto sono stabiliti negli importi pari a quelli indicati in offerta dall'impresa appaltatrice, espressi in Euro/tonnellata. Detta offerta si intende al netto di IVA e comprensiva di eventuale ecotassa e contributo ambientale.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

2. L'appaltatore rinuncia pertanto espressamente a qualsivoglia domanda di rimborso di ecotassa e di contributo ambientale laddove corrisposta nella misura stabilita dalle disposizioni regionali, riconoscendo che detto tributo, ove applicabile, è già compreso nell'importo contrattuale.
3. Il prezzo rimarrà fisso per l'intera durata dell'appalto compresa l'eventuale proroga.
4. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, alla Ditta è dovuta una somma, a titolo di anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo annuale del contratto. Per il primo anno, l'erogazione dell'anticipazione, su richiesta dell'appaltatore, viene effettuata entro 15 (quindici) giorni dalla data che verrà definita tra le parti.
5. Per gli anni successivi, l'erogazione dell'anticipazione verrà effettuata, su richiesta dell'appaltatore, entro 15 (quindici) giorni dal 15 gennaio di ciascun anno ed è subordinata allo svolgimento regolare del servizio da parte della Ditta.
6. L'erogazione dell'anticipazione del prezzo avviene in ogni caso dietro il rilascio di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa che la Ditta dovrà annualmente presentare al Comune, di importo pari al valore annuale dell'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.
7. L'anticipazione annuale del prezzo è recuperata progressivamente dal Comune nel corso dello stesso anno di riferimento mediante trattenuta, sui singoli canoni mensili, di uno stesso importo che complessivamente porta al raggiungimento del valore dell'anticipazione erogata.
8. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione del servizio non procede regolarmente e, in tale caso, il Comune ha diritto di escutere la garanzia rilasciata dalla Ditta.

ART. 8 - NATURA DEL SERVIZIO – ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Il servizio oggetto del presente appalto è da intendersi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso o abbandonato.
2. L'impresa appaltatrice è obbligata a garantire il servizio a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese anche in caso di indisponibilità dell'impianto finale alla ricezione dei rifiuti, non funzionamento dell'impianto a causa di manutenzioni, guasti, ect.
3. In ogni caso, verificandosi deficienza od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'impresa appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, la stazione appaltante avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.
4. Altresì In caso di arbitrario abbandono o sospensione, la stazione appaltante potrà sostituirsi all'impresa appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio, addebitandogli i relativi oneri, salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 9 - IMPOSSIBILITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di difficoltà o impossibilità da parte dell'impresa appaltatrice a ricevere il conferimento di rifiuti presso l'impianto indicato in sede di gara per:
per cause di forza maggiore, cioè determinate da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate le normali precauzioni,
per fermo impianto per manutenzione ordinaria e straordinaria,
per altre cause non imputabili a responsabilità o colpa dell'impresa appaltatrice, l'impresa appaltatrice ha il diritto di:
 - o sospendere temporaneamente le prestazioni oggetto dell'appalto dandone per iscritto immediato preavviso, che in caso di fermo impianto per manutenzione non dovrà essere inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, alla stazione appaltante, che non potrà pretendere alcunché a titolo di risarcimento danni. Tale interruzione non potrà comunque protrarsi per più di 2 (due) giorni naturali e



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

- consecutivi senza l'individuazione di un impianto alternativo come di seguito specificato, pena la risoluzione del contratto,
- cessare le prestazioni oggetto dell'appalto dandone per iscritto il più celere preavviso alla stazione appaltante, la quale non potrà pretendere alcunché a titolo di risarcimento danni. Nel caso di sospensioni dell'attività che dovessero protrarsi per più di 2 (due) giorni naturali e consecutivi, l'impresa appaltatrice, pena risoluzione del contratto, potrà richiedere alla stazione appaltante la modifica dell'impianto di conferimento rispetto a quello indicato in sede di gara.
2. L'impianto sostitutivo dovrà rispondere alle medesime caratteristiche di quello individuato a seguito espletamento della gara e potrà:
 - essere di proprietà/gestito della/dalla impresa appaltatrice. In tal caso l'impresa dovrà farne richiesta alla stazione appaltante indicando il periodo di utilizzo e allegando copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'impianto alternativo,
 - non essere di proprietà/gestito della/dalla impresa appaltatrice. In tal caso l'impresa dovrà farne richiesta alla stazione appaltante indicando il periodo di utilizzo non superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, allegando, oltre alla copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'impianto alternativo stesso, anche una convenzione debitamente sottoscritta tra l'impresa appaltatrice ed il proprietario/gestore dell'impianto alternativo dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'impresa appaltatrice di avvalersi di tale impianto.
 3. La sostituzione dell'impianto deve sempre essere autorizzata dalla stazione appaltante e non deve comportare oneri aggiuntivi né modifiche del soggetto che emetterà le fatture relative ai servizi resi.
 4. Con l'eccezione di quanto indicato nel precedente comma, qualsiasi sospensione o cessazione delle prestazioni che non sia stata preventivamente concordata ed accettata dalla stazione appaltante, comporta a carico dell'impresa appaltatrice il risarcimento del danno arrecato nonché l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penalità – esecuzione in danno".
 5. Qualora la sospensione del servizio da svolgersi presso impianti di proprietà/gestiti della/dalla impresa appaltatrice si protraesse per oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, qualunque ne sia la causa, é facoltà della stazione appaltante risolvere il contratto, senza che l'impresa appaltatrice possa opporre eccezioni o rivendicare diritti di sorta, né a titolo di risarcimento danni.

ART. 10 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa appaltatrice con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante organizzazione a proprio rischio ed a proprie spese.
2. L'impresa appaltatrice si impegna altresì ad osservare e ad applicare integralmente al proprio personale tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l'appalto.

ART. 11 - DANNI A TERZI

L'impresa appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o indennizzo nei confronti della stazione appaltante.

ART. 12 - COOPERAZIONE



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Il personale dipendente dell'impresa appaltatrice provvederà a segnalare alla stazione appaltante quelle circostanze e fatti che, rilevate dall'espletamento del proprio compito, possano impedire o pregiudicare il regolare adempimento del servizio.

ART. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP) – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) – CONTROLLI

1. La vigilanza ed il controllo sui servizi competono al RUP ed al DEC per tutto il periodo di affidamento in appalto, con la più ampia facoltà e coi modi ritenuti più idonei.
2. Tali soggetti potranno, conseguentemente, disporre in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e a loro discrezione e giudizio, l'esecuzione di visite ispettive presso l'impianto dell'impresa appaltatrice, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato d'appalto, nei restanti documenti di gara e nel contratto nonché di tutte quelle altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti in materia.
3. Per una funzionalità del controllo, l'impresa appaltatrice è obbligata a fornire al RUP ed il DEC, tutta la collaborazione necessaria.
4. Il Responsabile del procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto, per il controllo e la vigilanza sui servizi oggetto di appalto, potranno essere coadiuvati:
 - o dal personale del Servizio Ambiente del Comune,
 - o dalla Polizia Locale
 - o da altri Settori, Servizi ed Unità operative del Comune.

ART. 14 - CESSIONE DELL'APPALTO

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte, il servizio assunto sotto pena di risoluzione del contratto e refusione dei danni.

ART. 15 - TUTELA DELLA PRIVACY

1. L'appaltatore dovrà assicurare il pieno rispetto del Regolamento U.E. 2016/679 ed in particolare dovrà trattare i dati che potrebbero venire in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento dei lavori appaltati.
2. Per la stipula del contratto sarà richiesto all'appaltatore di fornire dati e informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali".
3. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati richiesti con la dichiarazione sostitutiva vengono acquisiti in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica della sussistenza dei requisiti di carattere generale e specifico inerente l'appalto, in adempimento a precisi obblighi di legge.

ART. 16 - PENALITA' – ESECUZIONI IN DANNO

1. In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'impresa appaltatrice, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del contratto, all'infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dalla stazione appaltante e/o da privati a causa dell'inadempimento, e fatte salve le eventuali conseguenze penali, è tenuta al pagamento di una penalità dell'importo variabile a seconda della tipologia di servizio e del ritardo nel mancato e/o tardivo adempimento, come di seguito riportato:

- | | |
|--|---------------------------|
| - Mancato rispetto degli orari di apertura dell'impianto, per ora (o frazione) di apertura non garantita nell'arco della giornata: | € 200,00/ora (o frazione) |
| - Mancata comunicazione scritta alla stazione appaltante sull'eventuale apertura o | |



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

chiusura dell'impianto in corrispondenza delle principali festività (domeniche escluse), per festività:	€ 3.000,00/festività
- Mancato rispetto del tempo di preavviso previsto per la comunicazione scritta alla stazione appaltante sull'eventuale apertura o chiusura dell'impianto in corrispondenza delle principali festività (domeniche escluse), per festività e per giorno di ritardo:	€ 200,00/giorno
- Mancato rispetto dei tempi previsti per il conferimento, per minuto di ritardo oltre i 30 minuti consentiti, calcolati dall'arrivo presso l'impianto fino all'uscita dall'impianto:	€ 2,00/minuto
- Mancata comunicazione scritta alla stazione appaltante per la sospensione temporanea delle prestazioni nei casi previsti dall'articolo 9 "Impossibilità di svolgimento del servizio":	€ 1.000,00
- Mancato rispetto del tempo di preavviso per la comunicazione della sospensione temporanea delle prestazioni nei casi previsti dall'articolo 9 "Impossibilità di svolgimento del servizio":	€ 1.000,00
- Mancata o carente (mancanza del possesso dei requisiti richiesti) indicazione di un impianto alternativo nel caso in cui la sospensione delle prestazioni dovesse protrarsi per più di 2 (due) giorni naturali e consecutivi:	€ 2.000,00
- Mancata comunicazione scritta alla stazione appaltante per la cessazione delle prestazioni nei casi previsti dall'articolo 9 "Impossibilità di svolgimento del servizio", per inadempimento:	€ 1.000,00
- Per ogni sospensione di cui all'articolo 9 "Impossibilità di svolgimento del servizio": per giorno di sospensione:	€ 1.000,00/giorno
- Per la cessazione delle prestazioni di cui all'articolo 9 "Impossibilità di svolgimento del servizio":	€ 3.000,00

2. Per l'eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia espressamente prevista nel precedente comma, si applicherà una penale di €. 1.000,00.
3. L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza indicante il termine entro cui ovviare all'infrazione contestata, alla quale l'impresa appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa.
4. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio della stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si intenderanno definitivamente da applicare.
5. In caso di inadempienze che comportino l'osservanza di norme, leggi e regolamenti per cui viene prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative specifiche, l'applicazione delle stesse non assorbe l'eventuale applicazione di penali contrattuali che verranno rimosse in modo autonomo e non assorbente.
6. La stazione appaltante procede al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sulla fattura relativa ai servizi prestati nel mese nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale
7. È ammessa, su motivata richiesta dell'impresa appaltatrice, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile alla stessa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

8. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'impresa appaltatrice. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Responsabile del Procedimento sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto.
9. Verificandosi deficienze o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'impresa appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, la stazione appaltante avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, gli interventi necessari per il regolare adempimento delle prestazioni appaltate, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito dalla stazione appaltante.
10. Il recupero delle somme spese, maggiorate del 20% a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dalla stazione appaltante con rivalsa sulle somme dovute all'impresa appaltatrice, a partire dalla prima fattura in scadenza e fino alla completa estinzione della pendenza pecuniaria.
11. Tale addebito potrà anche essere riscosso direttamente dalla stazione appaltante mediante l'escussione della cauzione definitiva.
12. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

ART. 17 - NORMATIVA APPLICABILE

1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato, saranno applicabili le disposizioni di legge disciplinanti la materia, con particolare riguardo al D. Lgs. 22/97 e relative disposizioni modificative, integrative e di attuazione, emanate e al D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la propria competenza, alla Legge Regionale n. 26/2003 e relative modifiche ed integrazioni e al D. Lgs. n. 50/2016.
2. L'impresa appaltatrice avrà inoltre l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore o che potrebbero venire emanate durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e comunque correlate al servizio oggetto dell'appalto.

ART. 18 - RESPONSABILITA'

1. Le prestazioni dovranno essere rese secondo le prescrizioni tecniche di cui al presente Capitolato e ai restanti documenti di gara, nonché secondo le direttive ed il controllo del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Nell'esecuzione delle prestazioni l'impresa appaltatrice dovrà aver cura di attuare tutte le cautele, i provvedimenti e gli accorgimenti tecnici e organizzativi, atti a:
 - garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai servizi o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto del Comune, comprese le persone da questo preposte a rilievi, misurazioni, assistenza, sorveglianza e controllo delle prestazioni,
 - evitare danni a beni pubblici e privati e all'ambiente, osservare le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia antinfortunistica, con espresso impegno di provvedere affinché l'impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.
3. L'impresa appaltatrice è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso la stazione appaltante che verso i terzi, di qualunque danno arrecato alla proprietà, all'ambiente ed alle persone in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni in appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potessero derivare agli addetti ai servizi, alle persone, agli animali, alle cose o all'ambiente, sollevando pertanto la stazione appaltante nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, salvi i casi di responsabilità accertata a carico dell'impresa appaltatrice dei servizi di



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

igiene ambientale del Comune San Donato Milanese incaricata del trasporto dei rifiuti presso l'impianto tramite mezzi adeguatamente assicurati, per i quali sarà direttamente la stessa a rispondere, come previsto nel contratto in essere tra la stazione appaltante e la stessa.

4. L'impresa appaltatrice del presente appalto è pure responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal proprio personale o dai mezzi impiegati potessero derivare all'ambiente, alla stazione appaltante o a terzi.
5. Qualora nell'esecuzione delle prestazioni avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dell'esecuzione del contratto compilerà apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotterà gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.